

Questo punto di vista trova inoltre conferma da un esame delle diverse versioni linguistiche dell'art. 1. Fatta eccezione dei testi tedesco e danese, che fanno entrambi uso dello stesso termine nei nn. 1 e 2, e cioè «Abgaben» e, rispettivamente, «afgifter», tutte le altre versioni linguistiche usano, nei nn. 1 e 2, termini differenti e, cioè, rispettivamente, «taxes» e «droits» nella versione francese, «taxes» e «fees» nella versione inglese, ecc. I termini «droits» e «fees» possono chiaramente intendersi riferiti solo ai tributi che costituiscono controprestazione di un servizio.

Da tutto quanto precede consegue chiaramente che il tributo riscosso all'atto dell'immatricolazione va considerato pagamento di un dazio, perché calcolato sulla base del valore dell'autoveicolo, in particolare, per il 105 % del valore fino a concorrenza di DKK 57 400 (pari a EUR 7 735) e al 180 % per il valore restante dell'autoveicolo al momento dell'immatricolazione, IVA compresa.

(¹) Direttiva 28 marzo 1983 relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 16 aprile 2004

(Causa C-179/04)

(2004/C 168/02)

Il 16 aprile 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Georgios Zavvos, membro del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 novembre 2000, 2000/64/CE (¹) che modifica le direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d'informazioni con i paesi terzi, e comunque non avendo comunicato le disposizioni di cui si tratta alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee uno Stato membro non può eccepire situazioni del suo ordinamento interno o difficoltà per giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini risultanti dal diritto comunitario.

(¹) GU L 290 del 17 novembre 2000, pag. 27.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) con sentenza 3 marzo 2004, nella causa ELMEKA N.E. contro Ypourgos Oikonomikón (Ministro delle Finanze)

(Causa C-181/04)

(2004/C 168/03)

Con sentenza 3 marzo 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 aprile 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra ELMEKA N.E. e Ypourgos Oikonomikón, il Symvoulio tis Epikrateias ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se la lett. a) dell'art. 15, punto 4, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 «in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme» (direttiva del Consiglio 77/388/CEE), alla quale rinvia la disposizione dell'art. 15, punto 5, di tale direttiva, riguardi il noleggio tanto di navi d'alto mare che effettuano il trasporto a pagamento di passeggeri quanto anche di navi usate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca, o riguardi il noleggio di navi d'alto mare e solo esso, quando, in questo secondo caso, la disciplina ai sensi dell'art. 22, n. 1, lett. d), della legge 1642/1986 sia più ampia, relativamente alla categoria delle navi che il noleggio riguarda, di quella della direttiva;
- 2) se per l'esenzione dall'imposta, ai sensi del disposto dell'art. 15, punto 8, della sesta direttiva di cui sopra, sia necessaria la prestazione di un servizio allo stesso armatore, o se l'esenzione venga accordata anche per un servizio prestato ad un terzo alla sola condizione che venga realizzato per un bisogno diretto delle navi menzionate al punto 5 dello stesso articolo, e cioè delle navi di cui alle lett. a) e b) del punto 4 di tale articolo;
- 3) se sia consentito o no, e a quali condizioni, secondo le norme e i principi comunitari che disciplinano l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, l'addebitamento del tributo per un periodo passato qualora la sua mancata ripercussione, per tale periodo, sulla controparte contrattuale da parte del debitore dell'imposta e, di conseguenza, il suo mancato versamento al fisco, siano dovuti alla convinzione del debitore che l'imposta non dovesse essere ripercossa e tale convinzione sia stata causata da un comportamento dell'amministrazione tributaria.

Ricorso del 22 aprile 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-188/04)

(2004/C 168/04)

Il 22 aprile 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori K. Wiedner e G. Bambara, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana, avendo l'ente ANAS S.p.A. affidato la concessione di costruzione e gestione dell'autostrada denominata «Pedemontana Veneta Ovest» alla Società per l'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova p.a., mediante concessione diretta attuata per mezzo di una convenzione stipulata il 7 dicembre 1999 non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, senza che ne ricorressero i presupposti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 93/37/CEE⁽¹⁾ del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori e, in particolare, dei suoi articoli 3, paragrafo 1 e 11, paragrafi 3, 6 e 7;
- condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Secondo la Commissione la concessione relativa alla costruzione e alla gestione dell'autostrada denominata «Pedemontana Veneta Ovest» attuata dall'ANAS, senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, non è conforme a quanto stabilito dalla direttiva 93/37/CEE ed in particolare dai suoi articoli 3, paragrafo 1 e 11, paragrafi 3, 6 e 7.

L'articolo 3 della direttiva prevede l'applicazione di alcune regole di pubblicità a livello comunitario qualora le amministrazioni aggiudicatrici concludano un contratto di concessione di lavori pubblici, se il valore di tale contratto è superiore a 5 milioni di euro. In particolare, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici che intendono ricorrere all concessione di lavori pubblici devono rendere nota tale intenzione con un bando di gara da inviare, ai sensi del paragrafo 7 di tale articolo, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Considerato che il contratto di costruzione e gestione dell'autostrada denominata «Pedemontana Veneta Ovest» ammonta a circa 350 milioni di euro, esso avrebbe dovuto essere sicuramente oggetto di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 199 del 09.08.1993, pag. 54.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal The Special Commissioners (Regno Unito), con ordinanza 29 aprile 2004, nella causa Cadbury Schweppes plc et Cadbury Schweppes Overseas Ltd contro the Commissioners of Inland Revenue

(Causa C-196/04)

(2004/C 168/05)

Con ordinanza 29 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 3 maggio 2004, nella causa Cadbury Schweppes plc et Cadbury Schweppes Overseas Ltd contro the Commissioners of Inland Revenue, The Special Commissioners (Regno Unito) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se gli artt. 43 CE, 49 CE e 56 CE ostino ad una normativa tributaria nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, in determinate circostanze, impone un'imposta su una società avente sede in detto Stato membro, tenuto conto degli utili di una società consociata avente sede in un altro Stato membro e soggetta a un onere tributario inferiore».

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 30 aprile 2004

(Causa C-197/04)

(2004/C 168/06)

Il 30 aprile 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Kilian Gross, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica federale di Germania, applicando ai rotoli di tabacco commercializzati con il nome «West Single Packs» l'aliquota d'imposta prevista per il tabacco trinciato fine utilizzabile per la preparazione manuale di sigarette, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE⁽¹⁾, relativa alle imposte diverse dell'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, nonché in forza dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/79/CEE⁽²⁾, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette;
2. condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Ad avviso della Commissione, i rotoli di tabacco venduti sul mercato tedesco con la denominazione «West Single packs», che il consumatore mediante un semplice procedimento non industriale può inserire insieme ad un filtro in un involucro di carta da sigarette venduto a parte, costituiscono sigarette ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 95/59/CE e dunque come tali vanno corrispondentemente tassati.

Pertanto, le norme tedesche riguardanti l'applicazione ai «West Single Packs» dell'aliquota d'imposta prevista per il tabacco trinciato fine utilizzabile per la preparazione manuale di sigarette violano l'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 95/59/CE e l'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 92/79/CEE.

⁽¹⁾ GU L 291, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 316, pag. 8.